

Allegato "A" al numero 49787 di Raccolta

FONDAZIONE

PADRE GIOVANNI BATTISTA BISIO

MISSIONARIO DELLA CONSOLATA

ENTE DEL TERZO SETTORE

STATUTO

Preambolo e origini dell'Ente

1. I coniugi Giancarlo Artusio e Maria Antonia Mantovani, con profondo affetto e riconoscenza, hanno inteso dare vita ad un Ente del Terzo settore memoriale per ricordare in perpetuo il compianto congiunto Padre Giovanni Battista Bisio, Missionario della Consolata, Superiore delegato del Brasile, nato a Garesio (CN) il 12-02-1903 e deceduto a Jaù (Brasile) il 17-05-1947 le cui spoglie mortali riposano nel Santuario di S.Teresina a São Manuel.

2. *"Muio giovane per andare a vivere la vita vera, muio contento,*

mi è forza e gioia il pensiero di aver compiuto il mio dovere di sacerdote, religioso e buon cristiano.

Pregherò per voi..."

furono le sue ultime parole.

Art. 1

Costituzione, Denominazione, Disciplina

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Fondazione Padre Giovanni Battista Bisio Missionario della Consolata" Ente del Terzo Settore, abbreviabile in "Fondazione Padre Bisio" ETS che assume la forma giuridica di Fondazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, l'Ente, di seguito, per brevità "Fondazione" o "Ente", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Sanremo (IM). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017: cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni [lett. n.]. In particolare, la Fondazione si pone lo scopo di portare aiuto e sostegno economico a minori e famiglie bisognose in Brasile e in Africa anche

attraverso la costruzione/manutenzione di scuole, asili, ospedali, luoghi di culto, alloggi e altre strutture similari.-----

2. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'Ente non potrà, in ogni caso, essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di Enti pubblici e/o degli altri Enti di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.-----

-----Art. 3-----

-----Attività diverse-----

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.-----

-----Art. 4-----

-----Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili-----

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.-----

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Ente, a Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi sociali.-----

-----Art. 5-----

-----Patrimonio-----

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il Fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:-----

--- a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre
----- utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, ef-
----- fettuate successivamente dai Fondatori, ove specifica-
----- mente destinati all'incremento del patrimonio;-----

--- b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a
----- qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla
----- stessa acquistati secondo le norme del presente Statu-
----- to, ove specificatamente destinati all'incremento del pa-
----- trimonio;-----

--- c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con
----- espressa destinazione a incremento del patrimonio e co-
----- munque destinati alle finalità istituzionali;-----

--- d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'Or-
----- gano di Amministrazione, può essere destinata a incre-
----- mentare il patrimonio;-----

--- e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Sta-
----- to, da enti territoriali o da altri enti pubblici.-----

--- f) avanzi di amministrazione.-----

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi
con le seguenti risorse economiche:-----

--- a) i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;-----

--- b) le entrate di cui alle attività di interesse generale ex art.
----- 5 del D. Lgs. n. 117/2017;-----

--- c) gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti
----- pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi
----- statutari;-----

--- d) le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che
----- non siano espressamente destinate al fondo di dotazio-
----- ne;-----

--- e) i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai
----- Fondatori;-----

--- f) entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui al-
----- l'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.-----

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4
dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Amministrazione,
e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza
indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo op-
pure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.---

-----Art. 6-----

-----Fondatori-----

1. Sono Fondatori i coniugi Giancarlo Artusio e Maria Antonia
Mantovani, rispettivamente Presidente e Vicepresidente *vita*
natural durante della Fondazione, salvo loro rinuncia o impos-
sibilità a svolgere la carica.-----

-----Art. 7-----

-----Organi sociali-----

1. Sono Organi della Fondazione:-----

--- a) l'Organo di Amministrazione, nella denominazione di
----- Consiglio di Amministrazione;-----

--- b) il Presidente e il Vicepresidente;-----

--- c) l'Organo di Controllo;-----

--- d) l'Organo di Revisione nominato al solo verificarsi delle
----- condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs n. 117/2017.-----

2. Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 6, le ca-
riche sociali sono elettive. Hanno la durata di cinque anni e
possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effet-
tuate nel corso del mandato decadono allo scadere del mede-
simo.-----

3. Eventuali ulteriori comitati, commissioni ovvero direttori di
settore od attività, cui verranno conferiti incarichi specifici -
previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del
numero di membri - potranno essere nominati dal Consiglio
di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 8, comma 6,
lett. g).-----

-----Art. 8-----

-----Organo di Amministrazione-----

1. L'Organo di Amministrazione della Fondazione, nella denominazione di Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero dispari di membri, tra un minimo di tre ed un massimo di cinque, individuati preferibilmente tra i discendenti delle famiglie dei Fondatori ed eletti, senza limiti di mandati, per cooptazione dai Consiglieri uscenti, in caso di rinnovo dell'Organo, o dai Consiglieri in carica, in caso di sostituzione per qualunque motivo. Si applica agli Amministratori l'articolo 2382 del Codice civile. Gli Amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, commi 6 e 7 del D. Lgs. n. 117/2017.-----

2. L'Organo di Amministrazione governa la Fondazione. È validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.-----

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi l'adunanza deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.-----

4. La convocazione è inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza, purché motivata, in cui il preavviso può essere più breve.-----

5. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.-----

6. L'Organo di Amministrazione ha, tra gli altri, i seguenti compiti:-----

--- a) elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente, fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 6;-----

--- b) amministra la Fondazione;-----

--- c) predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;-----

--- d) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;-----

--- e) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;-----

--- f) decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;-----

--- g) qualora funzionale al raggiungimento delle finalità statutarie, provvede alla nomina di comitati, commissioni ovvero direttori di settore od attività e relative conseguenti determinazioni;-----

--- h) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione
----- nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa
----- vigente;-----

--- i) nomina l'Organo di Controllo della Fondazione.-----

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.-----

-----Art. 9-----

-----Il Presidente e Vicepresidente-----

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti, fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 6. Il mandato coincide con quello dell'Organo di appartenenza. L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.-----

2. Il Presidente ha, tra gli altri, i seguenti compiti:-----

--- a) rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di
----- terzi e in giudizio;-----

--- b) convoca e presiede le adunanze dell'Organo di Ammini-
----- strazione;-----

--- c) svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle di-
----- rettive dell'Organo di Amministrazione, riferendo senza
----- indugio a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.----

3. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni.

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione nel caso in cui questi sia impossibilitato nell'esercizio.---

-----Art. 10-----

-----Organo di Controllo-----

1. L'Organo di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo della Fondazione che può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti.-----

2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.-----

3. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Organo di Amministrazione assegna all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.-----

4. L'Organo di Controllo:-----

--- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul ri-
----- spetto dei principi di corretta amministrazione, anche

----- con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001,
----- qualora applicabili;-----

--- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, am-
----- ministrativo e contabile e sul suo concreto funzio-
----- namento;-----

--- c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs.
----- 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo am-
----- ministrativo, la revisione legale dei conti-----

--- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fi-
----- nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto
----- particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs.
----- 117/2017.-----

--- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi
----- previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto
----- in conformità alle linee guida di cui al medesimo artico-
----- lo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio
----- svolto dall'organo di controllo.-----

5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere
ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere
agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.-----

-----Art. 11-----

-----*Organo di Revisione legale dei conti*-----

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs n.
117/2017 ovvero qualora l'Organo di Amministrazione lo ri-
tenga opportuno.-----

2. È formato, in caso di nomina, da un Revisore legale dei
conti o da una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito
registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di
Controllo di cui al precedente articolo.-----

-----Art. 12-----

-----*Bilancio d'esercizio*-----

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 di-
cembre di ogni anno.-----

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a
quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017.-----

3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di Ammi-
nistrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui
si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'Organo di Am-
ministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti
dal D. Lgs. n. 117/2017.-----

4. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secon-
dario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.
117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in
un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota
integrativa al bilancio.-----

-----Art. 13-----

-----*Bilancio sociale*-----

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs.
n. 117/2017, la Fondazione, a cura dei propri Amministrato-

ri, redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 14

Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione redige e cura i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 15

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. n. 45 del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione.

ART. 16

Statuto e disposizioni finali

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'Organo di Amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

FIRMATO: ARTUSIO GIANCARLO - MARIA ANTONIA MANTOVANI - GALASSO ANTONIETTA - ROSAMARIA PATANE' - AGOSTINO FIRPO NOTAIO.

